Legge regionale 12 febbraio 2001 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

# Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

## Art. 1

*(Finalità)(3)*

**1.** La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di attività di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:

**a)** garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;

**b)** agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

**c)** semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.

**2.** La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonché attraverso l'erogazione di incentivi.

Note:
**1** Parole soppresse al comma 2 da art. 111, comma 1, L. R. 29/2005

**2** Comma 2 bis aggiunto da art. 111, comma 2, L. R. 29/2005

**3** Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 13/2009